

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1808-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE TESSITORI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 1966
(V. Stampato n. 1468)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro dei Lavori Pubblici

e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 luglio 1966*

Comunicata alla Presidenza il 30 gennaio 1967

**Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema
di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali**

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati il 21 luglio 1966, reca delle modificazioni al sistema sanzionatorio di alcune norme in tema di circolazione stradale e di altre contenute nei regolamenti locali. Alla base di dette modificazioni sta il mutamento della natura giuridica di talune ipotesi contravvenzionali, che vengono dichiarate illeciti amministrativi, perdendo in tal modo il carattere di illeciti penali. Questa operazione, chiamata, con parola non bella ma ormai entrata nell'uso, « depenalizzazione », riguarda solamente contravvenzioni in tema di circolazione stradale e altre previste dai regolamenti locali, limitatamente però a quelle punite con la sola pena dell'ammenda. Va da sé che simile operazione importa anche l'introduzione di una procedura nuova, della quale il disegno di legge detta le norme.

Logicamente la prima questione da esaminare riguarda i motivi teorici e pratici, che militano a favore dei criteri ispiratori del nuovo indirizzo, motivi che possono essere così riassunti.

L'attuale periodo storico vede lo Stato e gli enti locali impegnati in una attività sempre più vasta e intensa, che li costringe a dettare norme regolatrici della vita individuale e sociale nei campi più vari. È pertanto inevitabile che fra tali norme ve ne siano di precettive e di proibitive di certe azioni con conseguente determinazione di sanzioni a carico dei trasgressori. In tal modo alle fattispecie classiche e sostanzialmente statiche dei reati previsti dal Codice penale e da altri testi, dirò così, tradizionali, come ad esempio quello di pubblica sicurezza, se ne sono aggiunte moltissime nuove, le quali tutte, salvo rarissime eccezioni, sono state incasellate nell'una o nell'altra delle categorie penali, cioè tra i delitti o tra le contravvenzioni, delle quali naturalmente seguono il trattamento processuale. Il fenomeno ha da tempo richiamata l'attenzione dei politici e degli studiosi, i quali ritengono che esso sia difettoso e portatore di germi pericolosi alla regolare evoluzione del diritto e inoltre dannoso al tranquillo

svolgimento dell'amministrazione della giustizia.

Sotto il primo aspetto si osserva che, pur non essendo definibili sul piano scientifico le qualità essenziali dell'illecito penale, è tuttavia riconosciuto che questo deve ledere un qualche interesse della comunità, che abbia una certa importanza e come tale sia valutato. Queste stesse parole, è evidente, non segnano i contorni precisi dell'interesse leso o del bene protetto, compito lasciato al potere discrezionale del legislatore, il quale ha un modo solo di manifestare il proprio giudizio, ed è la qualità e la quantità della sanzione. Ora, è pacifico che quando questa è la sola ammenda — vale a dire la pena pecuniaria meno grave, propria dei reati contravvenzionali — si deve concludere che l'ipotesi contravvenzionale prevista dalla norma fu dal legislatore giudicata di lieve o lievissima entità. Se così è, si ritiene ingiustificato conservare alla norma stessa la natura penale, non tanto per la pena in sé, quanto perchè questa, se insoddisfatta, può essere convertita nell'arresto e perchè, comunque, segna una macchia, sia pur lieve, nella vita civile del trasgressore: il che veramente sembra eccessivo in una Repubblica che ha tra i suoi compiti anche quello di rendere agevoli le vie per il pieno sviluppo della persona umana. E tale compito non pare possa essere assolto continuando a spargere sul cammino, che il cittadino deve percorrere, ipotesi contravvenzionali per illeciti che ledono soltanto interessi sociali secondari e di importanza contingente o limitata. Tutto questo è presente non da oggi al legislatore, che ha creduto di risolvere il problema e di attenuare o eliminare gli inconvenienti derivanti dalla proliferazione dei reati contravvenzionali, estendendo e facilitando il ricorso ai due istituti della conciliazione amministrativa e dell'oblazione: i quali, a ben considerare, sono due modi di depenalizzazione del reato. Ma sono tali da favorire solamente chi ha i mezzi per potersene valere, mentre colui che i mezzi non possiede o non riesce a procurarsi deve sottostare a tutte le conseguenze penali della trasgressione: ciò che

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si risolve in una grave e ingiusta sperequazione.

Vi è poi, secondo i sostenitori dell'indirizzo favorevole alla limitazione e alla riduzione dei reati contravvenzionali specialmente nel settore della legislazione speciale, un motivo pratico che consiglia la depenalizzazione: quello di sollevare di una notevole mole di lavoro gli uffici incaricati dell'amministrazione della giustizia. Si legge nella relazione del Guardasigilli

alla Camera dei deputati che delle 226.196 denunce per violazioni contravvenzionali pervenute, come media annuale nel quadriennio 1960-63 alla sola Pretura di Roma, ben 155.260 riguardano violazioni di norme relative alla circolazione stradale e di norme contenute nei vari regolamenti comunali e provinciali. L'Istituto centrale di statistica, richiesto di dati sui procedimenti penali esauriti dalle Preture negli anni 1964 e 1965, forniva le seguenti notizie:

OGGETTO	1964	1965
Procedimenti penali esauriti (a) di cui:	1.492.263	1.721.037
con sentenza di condanna per contravvenzione	79.672	98.482
con sentenza di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzione	310.966	555.777
Decreti penali di condanna divenuti o resi esecutivi	569.757 (b)	657.393
Reati in essi configurati:		
delitti	37.404	35.334
contravvenzioni	566.133	665.161
di cui relative al Codice della strada	258.514	323.819

(a) Esclusi quelli esauriti con decreto penale di condanna divenuto o reso esecutivo.

(b) Ogni decreto penale può riguardare più violazioni di legge.

Ora, è opinione largamente diffusa e condivisa dal Guardasigilli, come si legge nella citata relazione alla Camera dei deputati, che la sostanziale trasformazione prevista dal provvedimento in esame, consentirà di ridurre di oltre la metà il lavoro degli uffici giudiziari in materia di reati contravvenzionali. Infatti è lecito prevedere che il trasgressore, non più preoccupato delle conseguenze penali, non avrà motivo, come avviene attualmente, di insistere nei gravami che la pro-

cedura penale offre e procederà al pagamento della sanzione con relativa sollecitudine; e in tal modo la sanzione amministrativa si rivelerà più pronta e quindi più efficace di quella penale.

A questo punto chi scrive sente l'obbligo di dichiarare che non s'illude d'aver fugato tutti i dubbi e risolte tutte le difficoltà che questo provvedimento ha provocato e provoca. Quelle difficoltà e quei dubbi formano oggetto di approfondita discussione da

parte dei colleghi della 2^a Commissione e certamente si riaffacceranno nel dibattito in Assemblea, per cui è mio dovere farne rapido cenno.

Venne prospettata in primo luogo una eccezione di incostituzionalità per il fatto che il provvedimento verrebbe ad operare una discriminazione tra cittadini che violano norme contravvenzionali sia pure di diversa specie. Si è risposto che all'eccezione manca la base in quanto le fattispecie in questione cessano, con il provvedimento attuale, d'essere considerate reati. In secondo luogo vi fu chi osservò come nel mondo moderno non v'è altro fenomeno, quanto la circolazione automobilistica, che crei continue e innumerevoli situazioni di pericolo, onde appare quanto meno strano che il legislatore si faccia a proporre una sostanziale attenuazione di certe sanzioni nei confronti di chi contribuisce a creare, in tutto o in parte, le situazioni medesime. Questa obiezione, che porterebbe a dover respingere il provvedimento al nostro esame, non pare trovi molti sostenitori. Più numerosi invece sono coloro i quali, favorevoli in linea di principio alla depenalizzazione delle sanzioni previste nel Codice della strada, ritengono che essa debba attuarsi non in base a criteri meramente empirici, com'è la natura pecuniaria della sanzione, ma in base a criteri sostanziali, inerenti cioè alla natura dell'interesse che attraverso la sanzione si intende tutelare. Ne seguirebbe che la modificazione della natura della sanzione, da penale ad amministrativa, dovrebbe avvenire nelle ipotesi contravvenzionali rivolte alla tutela di un interesse organizzativo della Pubblica Amministrazione e non in quelle in cui l'interesse tutelato è l'incolumità delle persone e la sicurezza del traffico; in particolare la depenalizzazione dovrebbe essere esclusa per tutte quelle sanzioni che sono previste in conseguenza della violazione di norme di comportamen-

to. Codesta teoria però, suggestiva e seducente in astratto, è tale da togliere, se adottata, ogni valore pratico alla depenalizzazione; e ciò non solo perchè aprirebbe il campo a dissertazioni esegetiche a non finire, ma perchè, come ammettono gli stessi suoi sostenitori, limiterebbe oltre modo il campo di applicazione, così che converrebbe riesaminare l'opportunità stessa della riforma in rapporto alla concreta possibilità di conseguire i risultati (alleggerimento del lavoro giudiziario) che il provvedimento si prefigge. Vi fu infine chi ritenne di osservare come sarebbe logico e opportuno considerare *in toto* l'intera materia contravvenzionale ad evitare sperequazioni sostanziali, anche se non formali, tra i vari tipi di comportamento contravvenzionale; in altre parole si prospettò l'esigenza di comprendere tutte le contravvenzioni disseminate nelle altre leggi, a cominciare dal Codice penale. Fu risposto che, pur riconoscendosi il fondamento logico dell'osservazione, era opportuno procedere con cautela; per ciò fu dichiarato che questo provvedimento ha carattere sperimentale e a tal fine si erano scelti i due settori più fecondi di trasgressioni.

In sede di Commissione non sono mancate osservazioni critiche alle varie norme contenute nel disegno di legge. Tre sole però di dette osservazioni, concretatesi in emendamenti, furono accolte: la prima, per la quale le parole « titolo in forma esecutiva » del terzo comma dell'articolo 9 furono sostituite con le più esatte « titolo esecutivo »; la seconda, che portò alla soppressione degli articoli 10 e 11, che sono sembrati superflui in riferimento a quanto disposto dagli articoli 41 e 42 del Codice penale. È stata inoltre approvata la soppressione del secondo comma dell'articolo 13, e dell'articolo 14.

Ciò premesso, si raccomanda al Senato l'approvazione del provvedimento.

TESSITORI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

—

Art. 1.

(Sostituzione della sanzione amministrativa all'ammenda. Limiti).

Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, in luogo dell'ammenda, quando questa sola pena sia stabilita, per le violazioni della norme appresso indicate:

a) norme del testo unico sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, salvo quanto disposto nell'articolo 17;

b) norme del testo unico approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, per le parti tuttora vigenti;

c) norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci mediante autoveicoli;

d) norme dei regolamenti comunali e provinciali.

Art. 2.

(Entità della somma dovuta).

La somma dovuta ai sensi dell'articolo precedente è pari all'ammontare dell'ammenda stabilita nelle norme ivi citate.

Art. 3.

(Solidarietà)

Per le violazioni delle norme di cui all'articolo 1, lettere a) e c) della presente legge, il proprietario del veicolo è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Qualora le violazioni di cui all'articolo 1 lettere b) e d) della presente legge siano commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità incaricata della dire-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Sostituzione della sanzione amministrativa all'ammenda. Limiti)

Identico.

Art. 2.

(Entità della somma dovuta).

Identico.

Art. 3.

(Solidarietà)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

zione o vigilanza è tenuta in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

Art. 4.

(*Non trasmissibilità della obbligazione*).

L'obbligazione di pagare le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge non si trasmette agli eredi.

Art. 5.

(*Pagamento in misura ridotta*).

È ammesso il pagamento, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, di una somma in misura ridotta ai sensi dell'articolo 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, per le violazioni delle norme di cui all'articolo 1, lettera *a*), della presente legge e ai sensi dell'articolo 107 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per le violazioni indicate nell'articolo 1, lettera *d*), della presente legge.

Per le violazioni delle norme di cui all'articolo 1, lettere *b*) e *c*) è parimenti ammesso il pagamento, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla notificazione dell'accertamento della violazione, di una somma pari ad un terzo del massimo stabilito dalla legge oltre le spese di notificazione.

Non è ammesso il pagamento previsto dal presente articolo nei casi in cui le norme sopra citate non consentano l'oblazione.

Art. 6.

(*Procedimento*).

Per l'accertamento delle violazioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi accertamenti e per la devoluzione del provento dei pagamenti,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(*Non trasmissibilità della obbligazione*).

Identico.

Art. 5.

(*Pagamento in misura ridotta*).

Identico.

Art. 6.

(*Procedimento*).

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

si osservano, in quanto applicabili, le norme del titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, se trattasi di violazioni delle norme di cui all'articolo 1, lettera *a*), della presente legge e quelle degli articoli 106 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, se trattasi delle violazioni indicate nell'articolo 1, lettera *d*) della presente legge.

Le norme del titolo IX sopra indicato si osservano altresì per le violazioni delle norme di cui all'articolo 1, lettera *c*) della presente legge relativamente all'accertamento e alla contestazione delle medesime e alla notificazione. Per queste ultime violazioni il provento dei pagamenti è devoluto allo Stato.

Le norme del titolo IV del testo unico approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, si osservano, in quanto applicabili, relativamente all'accertamento delle violazioni delle norme di cui all'articolo 1, lettera *b*) della presente legge, alla contestazione delle medesime, alla notificazione dei verbali dell'accertamento e alla devoluzione del provento dei pagamenti.

Art. 7.

(*Contestazione*).

La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non sia avvenuta la contestazione personale per tutte o alcuna delle persone indicate nel precedente comma, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di trenta giorni dall'accertamento.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona, nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(*Contestazione*).

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 8.
(*Rapporto*).

Qualora non abbia avuto luogo ovvero non sia consentito il pagamento ai sensi dell'articolo 5, viene presentato rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al prefetto, se trattasi di violazione delle norme indicate nell'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*), della presente legge, e, rispettivamente, al sindaco o al presidente della giunta provinciale, se trattasi di violazione delle norme indicate nell'articolo 1, lettera *d*), della presente legge.

Se ricorre l'ipotesi contemplata nell'articolo 10, il rapporto è invece trasmesso all'autorità giudiziaria competente per il reato. In tal caso non è obbligatoria la notificazione prevista dall'articolo 7, secondo comma, ma se non sia avvenuta tale notificazione resta salva la facoltà di pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna, una somma pari ad un terzo del massimo stabilito dalla legge.

Art. 9.
(*Ordinanza e ingiunzione. Opposizione*).

Le autorità indicate nel comma primo dell'articolo precedente, se ritengono fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determinano, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiungono il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

L'ingiunzione di pagamento prefigge un termine per il pagamento stesso, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla notificazione. Questa si effettua con l'osservanza delle norme richiamate nell'articolo 6 della presente legge, in quanto applicabili.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.
(*Rapporto*).

Identico.

Art. 9.
(*Ordinanza e ingiunzione. Opposizione*).

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

L'ingiunzione costituisce titolo in forma esecutiva.

Contro di essa gli interessati possono proporre azione davanti al pretore del luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine prefisso per il pagamento.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Per la proposizione dell'azione civile la parte può stare in giudizio senza il ministero del difensore in deroga all'articolo 82 del codice di procedura civile secondo comma. Il procedimento è esente da imposta di bollo.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

Art. 10.

(*Casi di connessione obiettiva*).

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione, non costituente reato ai sensi della presente legge, e per la violazione medesima non sia avvenuto il pagamento a norma degli articoli 5 e 8, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone d'ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore, qualora ritenga di provvedere con decreto penale, con lo stesso decreto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 10.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla presente legge per la violazione.

Cessa la competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

Art. 11.

(Impugnabilità del provvedimento del giudice penale).

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che ai sensi dell'articolo precedente decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona, che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

Art. 12.

(Prescrizione).

Il diritto a riscuotere le somme, dovute per le violazioni indicate dalla presente legge, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Art. 13.

(Esecuzione forzata).

Salvo quanto è disposto dall'articolo 9, decorso il termine prefisso per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute per le violazioni non costituenti reato si procede, su richiesta dell'ente creditore, mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

Soppresso.

Art. 12..

(Prescrizione).

Identico.

Art. 13.

(Esecuzione forzata).

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 10, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme applicabili per il recupero delle spese processuali.

Art. 14.

(Ipoteca sull'autoveicolo).

In base all'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi della presente legge contro il proprietario di un autoveicolo, iscritto nel pubblico registro automobilistico, non pagata o non impugnata entro il termine di cui all'articolo 9, si può iscrivere ipoteca sull'autoveicolo medesimo per l'ammontare indicato nell'ingiunzione.

Art. 15.

(Valutazione delle violazioni non costituenti reato).

Agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 91 e 92 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato indicate nell'articolo 1, lettera *a*) della presente legge.

Parimenti agli effetti delle disposizioni di cui alla legge 20 giugno 1935, n. 1349, relative al ritiro della licenza di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato indicate nell'articolo 1, lettera *c*), della presente legge.

Per le violazioni di cui ai commi precedenti il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o il ritiro della licenza di circolazione, quando ne ricorrano le condizioni, anche se sia avvenuto il pagamento previsto dall'articolo 5. Il provvedimento di sospensione o di ritiro è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunciando ai sensi degli articoli 9, 10 e 11, abbia escluso la responsabilità per la violazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Art. 14.

Soppresso.

Art. 15.

(Valutazione delle violazioni non costituenti reato).

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 16.

(*Norme transitorie*).

L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni indicate nella presente legge, pendenti alla data della sua entrata in vigore, emessa ove occorra la pronuncia di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'Autorità competente.

Le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data sopra indicata sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ma non può aver luogo la conversione della ammenda in arresto per insolvibilità del condannato. Restano salvi i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed alla licenza di circolazione, ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e della legge 20 giugno 1935, n. 1349. Per ogni altro effetto si applica l'articolo 2, secondo comma, del codice penale.

Art. 17.

(*Casi di esclusione*).

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle violazioni previste dagli articoli 15, undicesimo e ultimo comma, 40, 42, ultimo comma, 104, penultimo comma, 105, ottavo e nono comma, 119, 125 e 132 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Le disposizioni della presente legge non si applicano altresì alla violazione prevista dall'articolo 115, ultimo comma, del suddetto testo unico, qualora la sosta avvenga fuori dei centri abitati.

Art. 18.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore nel centottantesimo giorno dalla data della sua pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

(*Norme transitorie*).

Identico.

Art. 17.

(*Casi di esclusione*).

Identico.

Art. 18.

(*Entrata in vigore*).

Identico.